

STUDIO LEGALE PARILLO

Via S. Martino n. 1 – Piana di M. Verna (Ce) – Tel. & fax 0823/861268

PEC luca.parillo@avvocatismcv.it – Mail avvocatolucaparillo@gmail.com

PATROCINIO IN CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI

Avv. Luca Parillo

On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- Sede di ROMA -

SEZIONE PRIMA BIS

Giudizio iscritto al n. 14044/2023 R.G.

Udienza pubblica del 03.04.2024

Ricorso per motivi aggiunti

per il sig. “OMISSIS”, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso del 17.10.2023, dall’avv. Luca Parillo del Foro di S. Maria C.V., (c.f. PRL LCU 68R02 G541P) <fax 0823/861668 – P.E.C. luca.parillo@avvocatismcv.it> e con questi elettivamente domiciliato in Roma – 00151 - alla via De Donato n. 10, presso il sig. Luigi Comito,

- ricorrente -

contro il **MINISTERO DELLA DIFESA – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica**, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., dom.to ex lege in Roma – 00186 - alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

nonché il **MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Generale per il Personale Militare**, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., dom.to ex lege in Roma – 00186 - alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato,

- resistenti -

e “OMISSIS”;

e “OMISSIS”;

e “OMISSIS”;

e “OMISSIS”;

- controinteressati -

per l’**annullamento** del Decreto prot. M_D AB05933 REG 2024 0064128 adottato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare il 31.01.2024, (cfr. all.to n. 1), comunicato, in pari data, mediante pubblicazione sul portale web del Ministero della Difesa, recante la graduatoria di merito relativa all’immissione nell’Aeronautica Militare del concorso, per titoli ed esami, per l’arruolamento di 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Corpo, e nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2023, come da bando prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23, limitatamente alla parte in cui il

ricorrente ne viene escluso a seguito del giudizio di “non idoneità” espresso dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica in data 06.10.23, oggetto di gravame con il ricorso principale.

Fatto

Il ricorrente, già dichiarato idoneo quale VFPI dell’Aeronautica Militare ed attualmente in forza all’Aeroporto “F. Baracca” di stanza in Roma – Centocelle, partecipava al concorso, per titoli ed esami, per l’arruolamento di 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Corpo, e nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2023, come da bando prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23. Con provvedimento del 06.10.2023, il “Omissis”, all’esito delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico - fisici e attitudinali, veniva **escluso dal reclutamento** con la seguente motivazione: “Omissis”. Stante la sua evidente e palese illegittimità, il provvedimento de quo veniva gravato con ricorso, notificato, a mezzo PEC, in data 26.10.23, iscritto al n. 14044/2023 R.G. ed assegnato alla Sezione Prima bis, del seguente tenore letterale: “**AI TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - Sede di ROMA - ricorre** il sig. “OMISSIS”, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall’avv. Luca Parillo del Foro di S. Maria C.V., (c.f. PRL LCU 68R02 G541P) <fax 0823/861668 – P.E.C. luca.parillo@avvocatismcv.it> e con questi elettivamente domiciliato in Roma – 00151 - alla via De Donato n. 10, presso il sig. Luigi Comito, - **ricorrente - contro il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica**, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., dom.to ex lege in Roma – 00186 - alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, - **resistente - per l’annullamento, previa sospensione**, del provvedimento adottato il 06.10.23 dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell’A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica e notificato in pari data, recante giudizio di esclusione dall’arruolamento quale VFP4 nell’Aeronautica Militare (cfr. all.to n. 1), in una, se e per quanto occorra, agli ulteriori provvedimenti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi. **Fatto** Il ricorrente, già dichiarato idoneo quale VFPI dell’Aeronautica Militare, attualmente in forza all’Aeroporto “F. Baracca” di stanza in Roma – Centocelle (cfr. all.to n. 2), ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, per l’arruolamento di 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Corpo, e nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1),

anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2023, come da bando prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23 (cfr. all.to n. 3). Con provvedimento del 06.10.2023, il sig. "Omissis", all'esito delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psico - fisici e attitudinali, veniva **escluso dal reclutamento** con la seguente <laconica> motivazione: "Omissis". Il ricorrente ritiene che il provvedimento de quo, stante la sua palese, evidente ed assoluta illegittimità, vada annullato per i seguenti motivi di **Diritto - Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241 - Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria** Si è detto che il ricorrente è stato **escluso dal reclutamento** quale VFP4 nell'Aeronautica Militare con la seguente motivazione: "Omissis". Orbene, la piana lettura del bando di concorso, di cui alla nota prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23, con particolare riferimento a quanto previsto al "Omissis", tra l'altro, espressamente richiamato nel provvedimento ora gravato, connota di assoluta infondatezza ed illegittimità le determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente. Infatti, a pag. "Omissis" del bando di concorso, allegato A.M., "Omissis, testualmente, si legge "Omissis". Orbene, il regolamento vigente, razione temporis, rispetto alla pubblicazione del bando di concorso (si ripete, la nota prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23), si identifica nella direttiva denominata "Omissis", che, a pagina "Omissis", prevede: "Omissis" (cfr. all.to n. 4). Orbene, con ogni evidenza, il tenore letterale del provvedimento impugnato, "Omissis", non consente di comprendere la reale causa <se ed in quanto sussistente> dell'esclusione del ricorrente, atteso che non è specificato se il "Omissis" è stato giudicato "Omissis". Ritenendo, ragionevolmente, che il "Omissis" in questione, per quanto ivi rappresentato, non possa considerarsi "Omissis, non può, altrettanto, revocarsi in dubbio, così come si evince dagli allegati rilievi fotografici, che lo stesso "Omissis (cfr. all.to n. 5). Pertanto, non è dato comprendere il criterio che ha determinato la commissione per l'accertamento dei requisiti psico - fisici alla formulazione del provvedimento impugnato nella conclamata assenza di qualsiasi verifica in merito alla "Omissis". Pertanto, il sig. "Omissis", da quanto è dato intendere dalle scarse argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, è stato ritenuto "NON IDONEO" in ragione della "Omissis". Si vuole, cioè, dire che l'operato dell'Amministrazione resistente appare imperscrutabile e privo di riscontri oggettivi, atteso che il provvedimento impugnato non indica le ragioni che ne determinavano l'adozione, né le verifiche empiriche effettuate per accertarne la <presunta e pretesa> difformità del "Omissis" rispetto alla stringente previsione di cui all'anzidetto dato regolamentare, nonché, soprattutto, al bando di concorso. In tema, la giurisprudenza (ex plurimis, TAR Lazio, sentenza n. 1910 del 19.02.18; Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza n. 3952 del 27.06.18), in applicazione dei principi di trasparenza, di par condicio dei candidati e di autovincolo, ritiene che le procedure concorsuali devono essere rette, esclusivamente, dalle disposizioni della lex specialis, cui l'Amministrazione non può introdurre deroghe successive, che

altererebbero la posizione dei candidati, siccome delineata, in forza delle predette disposizioni, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda. Il bando, in una ai provvedimenti ivi richiamati o, comunque, ad esso presupposti, costituisce la *lex specialis* del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano, rigidamente, l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Quanto innanzi in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero, certamente, pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. **Ne discende che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, di contro, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.** Innegabilmente, le previsioni del bando, nonché della "Omissis", devono essere rispettate dalla commissione giudicatrice, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione di norme cogenti promananti dalla medesima Amministrazione. Allo stato degli atti, non è dato intendere il motivo in base al quale si è ritenuto di dover adottare il provvedimento impugnato, scevro da riferimenti suscettibili di riscontri oggettivi, di guisa che lo stesso denota chiara illegittimità per manifesta erroneità dei presupposti, nonché eccesso di potere per travisamento ed illogicità. Come pure emerge, in tutta evidenza, che l'operato della P.A. è connotato da manifesta erroneità, irragionevolezza ed arbitrio, anche, e soprattutto, perché fondato su una istruttoria del tutto carente e lacunosa. Pertanto, si contestano e disconoscono in toto le conclusioni cui è pervenuta la commissione esaminatrice nel corso della procedura concorsuale de qua, siccome assolutamente erronee e frutto di una attività accertativa del tutto carente, lacunosa e superficiale. Non vi è chi non vede, quindi, come il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione, "vuoto" formale che, per la prevalente giurisprudenza, corrisponde ad una carenza di carattere sostanziale, impedendo di comprendere in base a quali dati specifici la scelta sia stata operata e di verificare, quindi, l'iter seguito dall'Amministrazione, così consentendo, di fatto, una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile. Infatti, l'art. 3 della L. 241/90 chiarisce, definitivamente, che qualsiasi provvedimento amministrativo deve essere motivato in maniera da "indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Senza voler approfondire ulteriormente l'argomento, ben noto all'On.le Collegio, basti pensare che l'introduzione dell'obbligo

della motivazione, laddove è previsto che la P.A. debba dar conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, è stata interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che si riscontra <insanabile> violazione di legge nel caso in cui la motivazione di un provvedimento manchi del tutto. E' appena il caso di rimarcare come il provvedimento impugnato, limitandosi a sostenere che il ricorrente sarebbe "NON IDONEO" in ragione della presenza di "Omissis", non specifica sulla scorta di quale accertamento fattuale si è giunti a tale determinazione, né, tantomeno, il correlativo riscontro normativo / regolamentare. Pertanto, se è vero che i provvedimenti conseguenti all'accertata insussistenza di taluno dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una procedura concorsuale appartengono alla categoria degli atti vincolati sia nell'an che nel quid e non richiedono, secondo pacifica giurisprudenza, una particolare motivazione, in quanto adeguatamente sorretti dall'indicazione del requisito ritenuto mancante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1167; 22 febbraio 2004, n. 719), l'amministrazione avrebbe dovuto elencare, come era suo dovere, gli elementi e le circostanze da scrutinare ai fini del predetto accertamento. E' evidente, quindi, come la determinazione impugnata sia, altresì, chiaramente viziata da eccesso di potere atteso che la commissione esaminatrice si è limitata a dichiarare, in assenza di qualsivoglia contraddittorio con l'interessato e, quindi, unilateralmente, l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione al prosieguo dell'iter concorsuale a seguito della <presunta e pretesa> inidoneità del sig. "Omissis". In definitiva, non sono assolutamente sussistenti i motivi genericamente ed erroneamente adottati dall'Amministrazione opposta, in base ai quali si è determinato il provvedimento impugnato, né sussiste alcun riscontro oggettivo di quanto, inopinatamente ed illegittimamente, ivi dedotto. - **Violazione e falsa applicazione di legge - Eccesso di potere – Travisamento del fatto** Si è detto che a pag. "Omissis", del bando di concorso, allegato A.M., si legge "Omissis". Inoltre, a pagina "Omissis" della direttiva denominata "Omissis" si legge: "Omissis". Dalla lettura delle predette disposizioni e dalla loro ratio emerge che il presupposto di fatto costituito dalla "Omissis" è, di per sé, circostanza neutra, che acquista, tuttavia, una sua specifica valenza, ai fini della esclusione dall'arruolamento, se "Omissis". Si tratta, come ha osservato la giurisprudenza, di due distinte fattispecie di idoneità, la prima di carattere autonomo, la seconda composta da due diverse categorie (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, sentenza "Omissis"; TAR Lazio – Roma, "Omissis"). Nella vicenda in esame, nonostante la scarsa intelligibilità della motivazione dell'atto gravato, viene in rilievo la prima fattispecie, conseguente allo specifico accertamento che, probabilmente, a dire dell'Amministrazione resistente, il "Omissis" sarebbe "Omissis". Peraltro, la detta "Omissis", sempre per la giurisprudenza maggioritaria, deve presentare una certa evidenza, ovvero deve determinare l'impossibilità del "Omissis" di essere "Omissis" (cfr., Consiglio di Stato, VI, sentenza "Omissis"). Orbene, non vi è chi non veda come il provvedimento impugnato nulla specifica in merito alla percepibilità dello stesso. Infatti, non è dato

comprendere se la commissione medica, ai fini del contestato giudizio di inidoneità, abbia valutato la "Omissis", né se il "Omissis" che ha causato l'esclusione abbia le caratteristiche indicate dalla norma richiamata, ovvero se, "Omissis". Tra l'altro va rilevato che la giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che "Omissis" non consente di ritenere che "Omissis", il che rende irragionevole e sproporzionata, rispetto alle finalità presidiate dalla disciplina di riferimento, l'esclusione del ricorrente dal concorso (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I Bis, "Omissis"). Il provvedimento, pertanto, risulta carente di motivazione, sotto il profilo della mancata adesione della fattispecie esaminata ai parametri normativi, che della motivazione, appunto, sono tra gli elementi obbligati ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica, come è quello impugnato (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 4 giugno 2010, n. 15341; idem, 5 febbraio 2018, n. 1449; idem, 27 luglio 2018, n.8499). Si ribadisce che, così come emerge, chiaramente, dalle "Omissis". Ne deriva che l'atto impugnato risulta viziato per erroneità dei presupposti e difetto di motivazione, dovendosi ribadire che la fattispecie controversa non corrisponde ai parametri normativi rilevanti, atteso che la motivazione sottesa all'inidoneità, così come formulata nell'atto impugnato, non rientra tra quelle, tassativamente, contemplate dallo stringente dato regolamentare. Quanto innanzi, lungi dal costituire un'invasione nel merito amministrativo, costituisce un apprezzamento ed un giudizio sui fatti posti a base dell'attività provvedimento della P.A., la cui sussistenza può essere liberamente apprezzata dal G.A., ove essi non implicino valutazioni o giudizi, che non si limitino alla riconduzione di un dato della realtà fenomenica nell'ambito di un determinato concetto naturalistico. Con riferimento ad ambiti anche profondamente diversi, ma tutti attinenti all'esercizio dell'attività provvedimento dell'amministrazione, il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire l'ampiezza e la profondità della cognizione del G.A. su eventuali errori di apprezzamento dei fatti posti a presupposto dell'esercizio del potere, nei quali sarebbe incorsa l'amministrazione (fra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 13.03.2020 n. 1824; Sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 638; Sez. V, 22 gennaio 2020, n. 524; Sez. II, 20 gennaio 2020, n. 468; Sez. II, 20 gennaio 2020, n. 459). Nel caso di specie, trattandosi di constatare se "Omissis" costituisse un "Omissis" compatibile o meno con l'arruolamento quale VFP4 nell'A.M., sulla scorta di un dato meramente obiettivo, l'adito TAR è legittimato a sindacare la riconduzione del fatto a questa o a quella nozione, sulla scorta della semplice osservazione del dato naturalistico da valutare. Quello compiuto dall'amministrazione è, infatti, un mero accertamento tecnico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 luglio 2018 n. 4305). Altrimenti opinando, del resto, il vizio di travisamento dei fatti sarebbe sempre insuscettibile di essere sindacato, comportando esso, comunque, una minima attività valutativa da parte del giudice, per verificare se il dato della realtà naturalistica sia stato correttamente inteso dall'amministrazione. Non va sottaciuto, infine, che "Omissis" in parola non è stato riconosciuto dall'Amministrazione resistente ostatico all'arruolamento dell'attuale ricorrente

*quale VFP1 nell'Aeronautica Militare. **Istanza di sospensiva** Ricorrono giusti e fondati motivi, in fatto ed in diritto, perché possa essere accolta, con ordinanza resa in Camera di Consiglio, la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Il **fumus boni juris**, oltre che insito nei motivi del ricorso, è costituito dalla manifesta infondatezza, comprovata, altresì, dalla documentazione medica prodotta in atti, del provvedimento adottato dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica. E' evidente, peraltro, che dalla impugnata determinazione discende un **danno grave ed irreparabile** per l'istante inopinatamente allontanato dal mondo del lavoro, con le comprensibili ripercussioni sul piano economico, morale e sociale, riferibili, altresì, all'intero suo nucleo familiare. **CONCLUSIONI** Voglia l'On.le T.A.R. adito, in accoglimento del ricorso, così provvedere: 1) in via preliminare, sospendere l'esecuzione degli atti impugnati, rimettendo al Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, per quanto di competenza, in particolare per l'affermazione dell'idoneità del sig. "Omissis" all'arruolamento, quale VFP4, nell'Aeronautica Militare, facendo, contestualmente, obbligo all'Amministrazione convenuta di provvedere in conformità; 2) nel merito, annullare gli atti impugnati in una tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, compresi pareri, atti istruttori, proposte ed atti di controllo che possano avere determinato l'esclusione del ricorrente dal concorso per l'arruolamento, quale VFP4, nell'Aeronautica Militare; 3) condannare il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, in persona del legale p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa. Allega i seguenti documenti: 1) provvedimento adottato il 06.10.23 dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, notificato in pari data, recante giudizio di inidoneità al reclutamento quale VFP4 nell'Aeronautica Militare; 2) idoneità all'arruolamento quale VFP1 nell'A.M.; 3) bando di concorso; 4) direttiva "Omissis"; 5) fotografie. Piana di M. Verna, 17.10.2023. Avv. Luca Parillo Dichiaro che per il presente procedimento, vertente in materia di pubblico impiego, è esente dal versamento del contributo unificato poiché il ricorrente ha un reddito non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del DPR 115/02. Avv. Luca Parillo";*

In esito alla camera di consiglio del 22.11.23, il TAR Lazio – Sede di Roma, Sezione Prima Bis, con ordinanza n. 17519/2023 Reg.Prov.Coll., così provvedeva: “Ritenuto che – in considerazione di quanto allegato dal ricorrente con riferimento alla normativa del bando applicabile al caso in discorso ed alla circostanza che il “Omissis” non sarebbe “Omissis” - sussista la necessità di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., tesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti l'esistenza o meno della causa di inidoneità in

questione, accertando, in particolare, se il “Omissis”, incaricando di ciò la Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, con sede in Roma ..., Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 31 gennaio 2024;”.

L’Ente incaricato di eseguire la verifica, si è detto il Ministero della Difesa – Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2[^] Istanza Roma, con relazione del 18.12.23, deduceva “*Omissis*”.

In esito alla camera di consiglio del 31.01.24, il TAR Lazio – Sede di Roma, Sezione Prima Bis, con ordinanza n. 437/2024 Reg.Prov.Coll., così provvedeva: “*Vista la relazione di verifica, depositata agli atti il 18.12.2023, che ha attestato l’idoneità del ricorrente al proseguimento dell’iter selettivo per il concorso de quo; Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la domanda cautelare ai fini dell’ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell’iter concorsuale, con compensazione delle spese di fase, ricorrendo giusti motivi; Ritenuto, infine, di fissare, per il merito, la pubblica udienza del 3 aprile 2024*”.

Mediante pubblicazione, ai sensi dell’art. 5 del Bando di Concorso, sul portale web dell’Amministrazione resistente, il 31.01.24 veniva notificato ai candidati il Decreto prot. M_D AB05933 REG 2024 0064128, adottato in pari data dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, recante la graduatoria di merito relativa all’immissione nell’Aeronautica Militare del concorso, per titoli ed esami, per l’arruolamento di 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Corpo, e nell’Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2023, come da bando prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23, dalla quale il ricorrente veniva escluso in considerazione del precedente giudizio di non idoneità, già gravato, si ripete, con il ricorso principale.

Pertanto, a seguito di formale istanza di accesso agli atti (cfr. all.to n. 2), il Ministero della Difesa – D.G.P.M., con nota prot. M_D AB05933 REG 2024 0082144 del 07.02.2024, comunicava i nominativi dei soggetti classificatisi agli ultimi quattro posti della graduatoria di merito, ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei loro riguardi (cfr. all.to n. 3).

Con i presenti motivi aggiunti, il ricorrente, sulla scorta della pacifica giurisprudenza amministrativa (cfr., *ex multis*, TAR Lazio, Sezione I bis, sentenza 17.02.15, n. 2709) intende gravare anche il Decreto prot. M_D AB05933 REG 2024 0064128 del 31.01.24, tenuto conto

che se gli atti infraprocedimentali delle procedure concorsuali non sopportano controinteressati, di contro, dopo la pubblicazione della graduatoria, il ricorso avverso tale determinazione deve essere, necessariamente, notificato ad almeno uno dei vincitori proprio per consentire ai soggetti, nella cui sfera giuridica potrebbe incidere la decisione favorevole del ricorso, di poter difendere la propria posizione qualificata e differenziata. Tale principio si collega, direttamente, all'inviolabile diritto di difesa espresso dall'art. 24 della Costituzione, per il quale una pronuncia giurisdizionale non può arrecare pregiudizio a colui che - chiaramente individuabile in relazione al provvedimento impugnato - non ha potuto difendersi in giudizio. Lo stesso incombente risulta evidente in virtù di una regola generale vigente soprattutto nei procedimenti di tipo concorsuale, secondo cui l'impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo deve, successivamente, estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l'approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l'esclusione.

La documentazione già versata in atti, con particolare riferimento all'esito della verifica disposta in corso di giudizio, innegabilmente, conferma l'assoluta illegittimità anche del provvedimento ora gravato, per i seguenti motivi di

Diritto

- **Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241 - Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria**

Si è detto che il ricorrente veniva **escluso dal reclutamento** quale VFP4 nell'Aeronautica Militare con la seguente motivazione: "*Omissis*". La piana lettura del bando di concorso, di cui alla nota prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23, con particolare riferimento a quanto previsto al punto "*Omissis*", tra l'altro, espressamente richiamato nel provvedimento gravato, connota di assoluta infondatezza ed illegittimità le **determinazioni assunte dall'Amministrazione resistente**. Infatti, a pag. "*Omissis*" del bando di concorso, allegato "*Omissis*", testualmente, si legge "*Omissis*". Orbene, il regolamento vigente, *ratione temporis*, rispetto alla pubblicazione del bando di concorso (si ripete, la nota prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23), si identifica nella direttiva denominata "*Omissis*", che, a pagina "*Omissis*", prevede: "*Omissis*". Ritenendo, ragionevolmente, che il "*Omissis*" in questione, per quanto ivi rappresentato, non possa considerarsi "*Omissis*", non

può, altrettanto, revocarsi in dubbio, così come si evince dai rilievi fotografici allegati in atti, che lo stesso “*Omissis*”.

La circostanza ha trovato, inequivocabile e definitiva, conferma nella verifica eseguita dal Ministero della Difesa – Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza Roma, che, con relazione del 18.12.23, deduceva “Omissis”.

Pertanto, risulta acclarata l’assoluta illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che “*Omissis*” è stato giudicato “*NON IDONEO*” in ragione della “*Omissis*” che “*Omissis*”, di qui la palese violazione di quanto, chiaramente, previsto dal bando di concorso.

In tema, la giurisprudenza (*ex plurimis*, TAR Lazio, sentenza n. 1910 del 19.02.18; Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza n. 3952 del 27.06.18), in applicazione dei principi di trasparenza, di *par condicio* dei candidati e di autovincolo, ritiene che le procedure concorsuali devono essere rette, esclusivamente, dalle disposizioni della *lex specialis*, cui l’Amministrazione non può introdurre deroghe successive, che altererebbero la posizione dei candidati, siccome delineata, in forza delle predette disposizioni, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda. Il bando, in una ai provvedimenti ivi richiamati o, comunque, ad esso presupposti, costituisce la *lex specialis* del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano, rigidamente, l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità. Quanto innanzi in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero, certamente, pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. **Ne discende che le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, di contro, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.**

Innanzitutto, le previsioni del bando, nonché della Direttiva “*Omissis*”, dovevano essere rispettate dalla commissione giudicatrice, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell’amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione di norme cogenti promananti dalla medesima Amministrazione. Infatti, la relazione medico legale a firma del Ministero della Difesa –

Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^a Istanza Roma, redatta all'esito della disposta verifica, conferma l'assoluta infondatezza del provvedimento impugnato con il ricorso principale, laddove l'attuale ricorrente veniva ritenuto *NON IDONEO* in ragione "Omissis", con conseguente esclusione dalla graduatoria di merito, oggi gravata con i presenti motivi aggiunti.

Non va sottaciuto che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato - Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719; 22 marzo 2005, n. 1167; 11 settembre 2006, n. 5252; 22 maggio 2007, n. 4849), l'accertamento dei requisiti sanitari, ai fini del reclutamento nelle Forze Armate, costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un'evidente illogicità per l'insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione, ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni (cfr., *ex plurimis*, Cons. St., Sez. IV, 22 febbraio 2004, n. 719). In ogni caso, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi sono state operate le valutazioni e le scelte. Nel caso di specie, l'impugnato giudizio di inidoneità, risulta essere, manifestamente, erroneo, irragionevole ed arbitrario, anche, e soprattutto, perché fondato su un'istruttoria del tutto carente e lacunosa.

La macroscopica illegittimità del giudizio medico legale espresso dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica, a sua volta, inficia, irreparabilmente, la validità del ora provvedimento impugnato con motivi aggiunti, laddove, nell'elenco dei soggetti ritenuti idonei all'immissione nell'Aeronautica Militare, con riferimento al concorso, per titoli ed esami, per l'arruolamento di 2392 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), non è ricompreso il nominativo del ricorrente.

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le T.A.R. adito così provvedere:

1) annullare l'atto impugnato con i presenti motivi aggiunti, in particolare il Decreto prot. M_D AB05933 REG 2024 0064128 adottato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare il 31.01.2024, recante la graduatoria di merito relativa all'immissione nell'Aeronautica Militare del concorso, per titoli ed esami, per l'arruolamento di 2392

volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di Corpo, e nell'Aeronautica Militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1), anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, anno 2023, come da bando prot. M_D AB05933 REG2023 0252515 del 27.04.23, nella parte in cui il ricorrente ne viene escluso a seguito del giudizio di "non idoneità" adottato dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica in data 06.10.23, in una a tale ultimo provvedimento, già gravato con il ricorso principale, nonché, se e per quanto occorra, degli ulteriori provvedimenti, connessi, preordinati e consequenziali, dei quali si sconoscono data ed estremi, rimettendo al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare per quanto di competenza, in particolare per l'affermazione dell'idoneità del sig. "Omissis" all'arruolamento, quale VFP4 nell'Aeronautica Militare, facendo, contestualmente, obbligo all'Amministrazione convenuta di provvedere in conformità;

2) condannare il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare – Istituto di Medicina Aerospaziale dell'A.M. - Centro Aeromedico per la Selezione Psicofisiologica ed il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.

Allega i seguenti documenti: 1) Decreto prot. M_D AB05933 REG 2024 0064128 adottato il 31.01.2024 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare; 2) istanza di accesso agli atti dell'1.02.24; 3) prot. M_D AB05933 REG 2024 0082144 del 07.02.2024.

Piana di M. Verna, 14.02.2024.

Avv. Luca Parillo

Dichiaro che per il presente procedimento, vertente in materia di pubblico impiego, è esente dal versamento del contributo unificato poiché il ricorrente ha un reddito non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del DPR 115/02.

Avv. Luca Parillo